



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00517/2026

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2026, presentato, in data 18 aprile 2026, dalla A.S.D Lavorate Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Campania FIGC-LND e la A.S.D A.C. Bracigliano per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 38/CSAT del 2 aprile 2026 (di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 37/CSAT del 30 marzo 2026), con la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. A.C. Bracigliano avverso la decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 32/GST del 18 marzo 2026 (con cui è stata irrogata, a carico della A.S.D. A.C. Bracigliano, la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D Lavorate Calcio – A.S.D. A.C. Bracigliano del 7 marzo 2026, con il punteggio di 3 - 0, in favore della A.S.D. Lavorate Calcio, nonché l'ammenda di euro 150,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica), è stata irrogata, a carico della A.S.D Lavorate Calcio, la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3 in favore della A.S.D. AC Bracigliano, annullando le sanzioni nei confronti di quest'ultima.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 maggio 2026.

IL PRESIDENTE  
F.to Angelo Maietta

IL RELATORE  
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 19 maggio 2026.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face